



COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO
(PROVINCIA DI AREZZO)

Via Provinciale 4 - 52010 Ortignano Raggiolo (AR)

Tel. 0575.539214 Fax 0575.539369

E-MAIL: ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE PREVISTI DALL'ART.
18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E SS.MM.II.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 031 DEL 29.11.2002

ENTRATO IN VIGORE IL GIORNO 14.12.2002

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 30.03.2004

INDICE:

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - DESTINAZIONE DELLA SOMMA DELL'1,5 PER CENTO

ART. 3 - COSTITUZIONE

ART. 4 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEI COMPENSI

ART. 5 - COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI ATTI DI
PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA ED ESECUTIVA

ART. 6 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEI COMPENSI

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 18, commi 1,1-bis e 2, della Legge 11.02.1994 n. 109 così come modificato e sostituito dall'art. 13, comma 4, della Legge n. 144/1999 tenuto conto di quanto successivamente stabilito dall'art. 3 comma 29 della Legge 24.12.2003 n. 350.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per opera pubblica anche un lotto funzionale di lavori di cui all'art. 2, comma 1, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni (ss.mm.ii.).

ART. 2
DESTINAZIONE DELLA SOMMA DEL 2 PER CENTO

1. Per le finalità di cui al presente regolamento la somma di cui al comma 1 del precedente art. 1 è iscritta direttamente sullo stanziamento previsto per la realizzazione del singolo lavoro nello stato di previsione della spesa, fermo restano quanto previsto al comma successivo.

2. La liquidazione dei compensi relativi ad opere non finanziate e/o progettazioni preliminari non sviluppate nelle fasi successive per le motivazioni di cui al successivo art. 3 comma 1 lett. c) sarà effettuata prelevando dal capitolo di bilancio del corrispondente anno relativo al "Fondo incentivante la progettazione interna" da istituire ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii..

ART. 3
COSTITUZIONE

1. La somma del 2 per cento è costituita sulla base dei criteri individuati dalla legge e con le seguenti modalità:

a) per la determinazione dell'entità si fa riferimento all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro risultante dalla progettazione esecutiva e comunque ai soli lavori effettivamente appaltati compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive;

b) l'accantonamento è effettuato esclusivamente tra il responsabile unico del procedimento, l'/gli incaricato/i della redazione del progetto, l'/gli incaricato/i del piano di sicurezza, l'/gli incaricato/i della direzione dei lavori, l'/gli incaricato/i del collaudo o certificato di esecuzione dei lavori, i loro collaboratori;

c) non si fa luogo ad alcun accantonamento qualora i soggetti di cui alla precedente lett. b) non abbiano provveduto, per fatti imputabili alla loro volontà, all'elaborazione degli atti inerenti anche ad una soltanto delle fasi progettuali previste dalle disposizioni vigenti (preliminare, definitivo, esecutivo). Rimane fermo l'obbligo di corrispondere all'incaricato della progettazione una percentuale pari al 11% (corrispondente alla terza parte del 33% di cui al successivo art. 4 comma 2) e al collaboratore amministrativo/tecnico una percentuale pari al 5% (corrispondente alla terza parte dello 15% di cui al successivo art. 4 comma 2) nel caso di progettazione preliminare resa necessaria al fine di procedere alla predisposizione del programma delle opere pubbliche e poi accantonata per volontà dell'Amministrazione in sede di approvazione definitiva del programma da parte del Consiglio Comunale;

d) si fa luogo all'accantonamento anche qualora la progettazione richieda la parziale collaborazione esterna di alta specializzazione per progetti impiantistici e/o tecnologici oppure di collaborazione artistica. In tal caso si procede all'accantonamento soltanto ove il costo totale della/e collaborazione/i esterna/e non superi/no il doppio della somma da accantonare. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai propri dipendenti costituiscono economie.

2. Ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999, trattandosi di Comune con un numero di abitanti inferiore a 3.000 e per lavori di importo fino a 300.000 Euro ad esclusione di quelli definiti all'art. 2 comma 1 lett. h) del Regolamento, l'incarico di responsabile unico del procedimento, quello per la redazione del progetto, quello di redazione del piano di sicurezza, quello di direzione dei lavori, si intendono automaticamente affidati al Responsabile dell'Area Tecnica e Lavori Pubblici, in quanto formalmente nominato Responsabile di Area con provvedimento del Sindaco.

3. Ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999, per lavori di importo fino a 500.000 Euro ad esclusione di quelli di cui all'art. 2 comma 1 lett. h) ed i) del Regolamento, l'incarico di responsabile unico del procedimento, quello per la redazione del progetto, quello di redazione del piano di sicurezza, quello di direzione dei lavori, si intendono automaticamente affidati al Responsabile dell'Area Tecnica e Lavori Pubblici, in quanto formalmente nominato Responsabile di Area con provvedimento del Sindaco purchè in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 7 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999.

4. E' fatta salva la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 17 della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii..

5. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii., per i lavori di importo fino a 200.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione, sostitutivo del certificato di collaudo, è redatto, per progettazioni da eseguirsi a cura dell'ufficio tecnico, dal Responsabile dell'Area Tecnica e Lavori Pubblici senza che ciò comporti accantonamento di una quota parte della somma.

6. Per i lavori di importo oltre i 200.000 Euro e fino ad un milione di Euro, ove l'Amministrazione non esercita la facoltà di sostituire il certificato di collaudo, nonchè per i lavori di importo eccedente il milione di Euro, o nel caso in cui la direzione lavori sia affidata a professionisti esterni, l'attività di collaudo è svolta da un soggetto facente parte della stazione appaltante diverso da quello che abbia svolto l'attività autorizzativa, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori, purchè dotato di professionalità specifica. In tal caso viene accantonata una quota parte della somma.

ART. 4

MODALITA' DI RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEI COMPENSI

1. Il compenso di cui al precedente articolo è ripartito, per ogni singola opera o lavoro realizzati, tra i soggetti di cui all'articolo precedente come segue:

- responsabile unico del procedimento:	25%
- incaricato della redazione del progetto:	33%
- incaricato della redazione del piano di sicurezza:	08%
- incaricato della direzione dei lavori:	14%
- incaricato del collaudo:	05%
- collaboratore amministrativo/tecnico:	15%

2. Qualora uno stesso soggetto svolge plurime attività le percentuali si sommano. Qualora vi siano più collaboratori la percentuale di cui al comma 1 è relativa ad ogni singolo soggetto.

3. La ripartizione di cui al comma precedente avviene con l'atto di approvazione del progetto esecutivo e sulla base di apposita relazione redatta dal responsabile unico del procedimento.

4. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal Responsabile del Servizio Personale entro trenta giorni dall'approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro o dell'atto di collaudo, se previsto.

5. Per le opere finanziate con ricorso al credito o contributo si fa riferimento al mese di accredito delle somme da parte dell'Istituto mutuante o Ente erogante.

ART. 5
COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI ATTI DI
PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA ED ESECUTIVA

1. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata ed esecutiva è costituito sulla base dei criteri indicati dalla legge e con le seguenti modalità:

a) per la determinazione dell'entità si fa riferimento alla tariffa professionale vigente al momento dell'affidamento dell'incarico;

b) la costituzione è effettuata per gli atti redatti dal personale dell'Area Urbanistica ed Assetto del Territorio.

2. L'incarico di responsabile unico del procedimento e quello di redazione dell'atto di pianificazione sono automaticamente affidati al Responsabile dell'Area Urbanistica e Assetto del Territorio in quanto nominato Responsabile di Area con formale provvedimento del Sindaco.

3. Con atto specifico possono essere individuati gli altri soggetti, inclusi i collaboratori, diversi dal Responsabile dell'Area Urbanistica e Assetto del Territorio che partecipano alla redazione degli elaborati. A tal fine può essere nominato anche personale appartenente all'Area Tecnica e Lavori Pubblici.

4. Non si fa luogo ad alcun accantonamento qualora i soggetti di cui ai precedenti comma non abbiano provveduto, per fatti imputabili alla loro volontà, all'elaborazione di tutti gli atti che consentano l'adozione dell'atto di pianificazione.

5. Qualora l'atto di pianificazione richieda indagini per la valutazione ambientale, geologica, geognostica e comunque prestazioni di carattere specialistico per le quali non si rileva all'interno dell'Ente l'apporto di strutture o figure con peculiari professionalità, si procede all'accantonamento soltanto ove il costo totale della/e collaborazione/i esterna/e non superi/no il doppio della somma da accantonare. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai propri dipendenti costituiscono economie.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico allo stanziamento previsto per l'intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento. Qualora l'intervento sia finanziato con mutuo o contributo gli oneri fanno carico al relativo capitolo di bilancio.

ART. 6
MODALITA' DI RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEI COMPENSI

1. Il compenso di cui al precedente articolo è ripartito, per ogni singolo atto di pianificazione, tra i soggetti di cui all'articolo precedente come segue:

- responsabile unico del procedimento: 20%
- incaricato della redazione del progetto: 60%
- collaboratore tecnico: 10%
- collaboratore amministrativo: 10%

2. Qualora uno stesso soggetto svolge plurime attività le percentuali si sommano.

3. Il compenso è ripartito a seguito di approvazione dell'atto di pianificazione e sulla base di apposita relazione redatta dal responsabile unico del procedimento.

4. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal Responsabile del Servizio Personale entro trenta giorni dall'approvazione dell'atto di pianificazione.

5. Per gli interventi finanziati con ricorso al credito o contributo si fa riferimento al mese di accredito delle somme da parte dell'Istituto mutuante o Ente erogante.

ART. 7
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 04.11.1997.

3. Il presente regolamento, una volta entrato in vigore, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Ente e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.